

Prot. 367/ut/5.3-3



TRIBUNALE CIVILE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Presidente della seconda sezione civile, dott.ssa Monica Attanasio, ed i giudici delle esecuzioni dott. Angelo Franco e dott. Attilio Burti

- visto il Decreto Legge n. 9 del 2020, nonché il Decreto Legge n. 11 dell'8.03.2020;
- rilevato che il Decreto dell'8.03.2020, all'art. 1 comma 1 prevede che: *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”*, mentre al comma 2 prevede che: *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”*;
- considerato che in ordine all'attività di udienza ex art. 569 c.p.c., non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dalla citata lett. g), i rinvii ad altra data sono stati disposti o verranno disposti dai singoli giudici delle esecuzioni;
- che, ugualmente, per le udienze di approvazione del progetto di distribuzione, i giudici delle esecuzioni hanno già provveduto o provvederanno alla riorganizzazione del ruolo, anche mediante delega dell'incombente ai professionisti delegati;
- che, per quel che riguarda le vendite fissate nel periodo, si è già disposto con provvedimento di data 9 marzo 2020;
- che occorre tuttavia provvedere in ordine a tutta l'ulteriore attività svolta materialmente fuori udienza (e all'esterno del Palazzo di Giustizia), ma che fa corpo unico con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i



soggetti che compongono l'Ufficio del giudice dell'esecuzione, al fine di assicurare anche per detta attività il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie e di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

- sentita la Presidente del Tribunale;

DISPONGONO QUANTO SEGUE

ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE

L'esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- sino alla data del 23 marzo 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso ai Pubblici Uffici e allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo che la presenza dello stesso sia necessaria e indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente.
- i termini di deposito e invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal giudice dell'esecuzione; ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.

ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti ecc.).

Sino alla data del 23.3. 2020:

- sono sospese le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali interessati;
- sono inoltre sospesi gli accessi al cespite pignorato, a eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

Sono sospese **tutte le attività di liberazione** – anche in corso - **sino alla data del 22 marzo 2020**, tranne ove si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo precedente, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

VENDITE MOBILIARI

Sono sospesi tutti gli esperimenti d'asta innanzi all'Istituto Vendite Giudiziarie fissati per il periodo compreso tra il 9 ed il 23 marzo 2020

Ulteriori disposizioni, riguardanti il periodo compreso tra il 23.03.2020 e il 31.05.2020 saranno diffuse successivamente all'adozione del provvedimento del Presidente del Tribunale previsto dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 11/2020.


Si dispone che la presente circolare venga inserita nel Portale del Tribunale e inviata a Consiglio Notarile di Verona, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, al Collegio dei Geometri di Verona, al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Verona,

e al Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Verona, con preghiera di ulteriore diffusione ai propri iscritti

Verona, 11 marzo 2020

Il Presidente della seconda sezione civile

Dott.ssa Monica Attanasio



I giudici

Dr. Angelo Franco



Dr. Attilio Burri

